



**BANCA STABIESE**

Fondata nel 1933

**PROGETTO  
DI  
GOVERNO SOCIETARIO**

*Documento approvato dal CdA in data 28.05.2015*

*Revisione 01 – approvata dal CdA in data 27.07.2018*

*Revisione 02 – approvata dal CdA in data 30.01.2023*

## *indice*

Introduzione .....	3
Contesto normativo di riferimento.....	3
La Banca Stabiese S.p.A. ....	4
Assetto proprietario e sistema di amministrazione e controllo .....	5
Struttura di governo societario .....	6
Il Consiglio di amministrazione.....	6
Nomina e durata in carica degli Amministratori .....	6
Composizione quantitativa.....	6
Composizione qualitativa.....	7
Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione .....	8
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	9
L'Amministratore delegato.....	10
Il Collegio Sindacale .....	10
Sistema di remunerazione .....	11
La revisione legale dei conti .....	11
Sistema dei controlli interni.....	12
Flussi informativi .....	13
Gestione dei conflitti d'interesse .....	13
Codice Etico e di Comportamento .....	14
Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 .....	14

## Introduzione

---

Il presente progetto (nel seguito denominato anche "documento") si propone di fornire un insieme di elementi, costituenti un quadro di riferimento chiaro e comparabile e riferiti alle regole di governo societario adottate dalla Banca Stabiese SpA ed alla loro applicazione relativamente alle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Esso costituisce il risultato di una approfondita riflessione sulla struttura organizzativa della Banca effettuata dal Consiglio di Amministrazione, volta ad assicurare la migliore efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, nonché il soddisfacimento degli interessi degli Azionisti, senza mai perdere di vista il livello qualitativo dei servizi resi alla clientela.

In tale contesto è maturata la scelta di riformare il testo dello Statuto e di confermare l'adozione del cosiddetto sistema tradizionale di governance basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio sindacale, entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il sistema tradizionale di governance è stato confermato nel nuovo testo di Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 28 aprile 2022, con significativi spazi ed accenti innovativi rispetto alle regole precedentemente vigenti, recependo, tra le altre, le indicazioni ed i principi disposti dalla normativa regolamentare sopra richiamata.

## Contesto normativo di riferimento

---

Il presente documento è stato redatto ai sensi della normativa emanata dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di governo Societario, controlli interni e gestione dei rischi contenute nella parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285.

La citata normativa rimette all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione – nell'ambito delle linee applicative tracciate dall'Autorità di Vigilanza – delle soluzioni più idonee a realizzare, secondo criteri di proporzionalità, i principi generali in materia. In particolare, le scelte di governo societario concretamente adottate possono variare in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative ed operative dell'azienda.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono l'obbligo, in capo alle banche, di:

- (i) esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile sulla base di un'approfondita autovalutazione, che tenga conto di specifici ed individuati elementi;
- (ii) redigere e aggiornare ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo un Progetto di Governo Societario, che, oltre a rappresentare le motivazioni che sono alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo, illustri anche gli assetti statuari e di organizzazione interna.

Il presente progetto è stato elaborato tenendo conto altresì delle disposizioni di Vigilanza in materia di valutazione di idoneità degli esponenti; fa inoltre riferimento agli standard richiesti al riguardo dalla normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla Direttiva 213/36/UE del 26 giugno 2013 e successivi aggiornamenti (CRD IV), alle linee guida pubblicate dal Comitato di Basilea e agli orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea (in particolare Orientamenti congiunti EBA sulla Governance interna (EBA/GL/2021/05) del 2 luglio 2021; Orientamenti congiunti EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2021/06 – ESMA35-36.2319) del 2 luglio 2021).

Inoltre, vista la peculiarità e la rilevanza della tematica, si ritiene possano essere annoverate tra i riferimenti anche le indicazioni fornite da Banca d'Italia tramite gli "Orientamenti sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI", pubblicati il 29 novembre 2022.

Esso infine è costituito da un insieme di documenti tra di loro coordinati che, in funzione del loro contenuto complessivo, forniscono le linee per un efficace sistema di governo, funzionale al perseguimento degli obiettivi aziendali.

Fanno parte integrante di questo Progetto, oltre allo Statuto sociale, tutti i Regolamenti e le Normative che governano l'attività della Banca.

## **La Banca Stabiese S.p.A.**

---

### ***Costituzione, sede, durata***

La Banca Stabiese è una Società per azioni costituita in data 12 luglio 1936, con rogito del notaio De Martino (Decreto 22 luglio 1936, Tribunale di Napoli) e, nella sua attuale configurazione societaria, deriva dalla trasformazione dell'Istituto Stabiese di Cambio fondato in Castellammare di Stabia nel 1933 sotto forma di ditta individuale.

La struttura societaria risulta essere influenzata dalla composizione della proprietà che, fin dalla fondazione della Banca, ha avuto carattere ristretto. Il passare delle generazioni ha poi determinato, naturalmente, una diffusione del capitale nelle mani di un numero maggiore di persone fisiche, dando origine ad un assetto proprietario configurabile come prossimo ad una "family company", cioè ad una società il cui capitale è frazionato fra un certo numero di persone appartenenti per la maggior parte agli stessi gruppi familiari.

La Società, che ha poi assunto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 14 ottobre 1956 la denominazione di "Banca Stabiese S.p.A.", ha la sua Sede legale ed amministrativa in Castellammare di Stabia (NA) e non fa parte di alcun gruppo creditizio.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire e sopprimere filiali e rappresentanze.

La durata della Società, più volte prorogata, è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ancora prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di proroga della durata della Società, il diritto di recesso (art. 2437 c.c.) non può essere esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera. (art 3 dello Statuto).

Le azioni della Banca non sono quotate in alcun mercato regolamentato.

### ***Individuazione della categoria dimensionale e della complessità operativa della Banca***

Ai sensi della Circolare 285, si definiscono:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate;
  - b) banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente;
  - c) banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.
- Nella redazione del presente documento si è tenuto inoltre in considerazione il cd. principio di proporzionalità, in base al quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi ed i meccanismi di controllo interno devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

A tale riguardo la banca, in considerazione della dimensione dell'attivo di bilancio e delle caratteristiche e complessità operativa proprie della realtà aziendale, è qualificabile come "Banca di minori dimensioni o complessità operativa."

## **Assetto proprietario e sistema di amministrazione e controllo**

---

Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato della Società è di Euro 10.000.000; esso è suddiviso in n.10.000.000 azioni nominative, esclusivamente ordinarie, ciascuna del valore nominale di un euro. Non sono presenti azioni con diritto di voto limitato né azioni prive di diritto di voto.

Le azioni sono indivisibili e non possono essere costituite in pegno. Nei casi in cui il Socio intenda sottoporre ad usufrutto le proprie azioni deve, con l'atto di costituzione, riservarsi il diritto di voto.

Quanto ai diritti di natura patrimoniale previsti dalla titolarità delle azioni, si segnala il diritto al dividendo, il diritto di opzione sulle azioni emesse in sede di aumento di capitale o di sua ricostituzione in proporzione al numero delle azioni già possedute, il diritto alla assegnazione gratuita delle nuove azioni in caso di aumento gratuito del capitale sempre in proporzione al numero di azioni già possedute, nonché il diritto alla quota di liquidazione a seguito di liquidazione della Società.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, gli stessi ricomprendono, tra gli altri, il diritto d'intervento alle assemblee sociali e il diritto di voto.

In tema di diritto di recesso, il socio, non può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, a seguito di introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437 - quater del Codice Civile.

Quali ulteriori informazioni in merito all'assetto proprietario si precisa, inoltre, che mentre sussistono restrizioni statutariamente previste al trasferimento delle azioni della Banca, non sussistono, invece:

- titoli che conferiscano diritti speciali di controllo;
- restrizioni al diritto di voto inerente alle azioni emesse dalla Società;
- sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

\*

L'assetto proprietario sopra specificato ha determinato il concetto di governance, inteso quest'ultimo anche quale l'insieme delle modalità di esercizio dei diritti di proprietà.

L'esercizio del buon governo richiede, come detto, una struttura societaria che realizzi al meglio la relazione di coerenza necessaria tra assetto proprietario ed assetto di governance, costituendo in tal modo un fondamentale fattore di successo dell'impresa.

Nell'ambito della possibile opzione offerta dalla vigente normativa tra i sistemi di amministrazione e controllo, i soci della Società considerano il sistema "tradizionale" quello che più efficacemente riesce a realizzare la detta relazione.

Tale sistema di amministrazione, che prevede la nomina diretta da parte dell'assemblea dei soci sia dell'organo di gestione e sia dell'organo di controllo, dà vita ad un legame particolarmente stringente tra base azionaria e rappresentanti degli organi sociali, e si attaglia in maniera particolarmente efficace a realtà caratterizzate dal significativo grado di omogeneità nella compagine sociale, nelle quali appare più semplice ottenere la coalizione dei consensi espressi in sede assembleare in quanto coagulati sulla comune decisione più favorevole al perseguimento dell'interesse sociale.

Inoltre, il mantenimento di tale sistema di amministrazione e controllo agevola la salvaguardia della fisionomia, della funzione e delle tradizioni d'indipendenza della Società ed assicura l'unità d'indirizzo gestionale ed il perseguimento dell'obiettivo di sostenere ed assistere lo sviluppo economico della comunità locale.

Il sistema tradizionale è considerato, dai soci della Società, essere il sistema che più chiaramente consente di attuare anche l'autonomia e l'indipendenza degli organi di controllo; autonomia intesa come condizione essenziale della efficacia dei controlli, meglio distinguendosi così la responsabilità del fare da quella del controllare, indipendenza intesa come requisito indispensabile per il miglior controllo.

## **Struttura di governo societario**

---

### **Il Consiglio di amministrazione**

La funzione di supervisione strategica è affidata al Consiglio di Amministrazione, che delibera gli indirizzi di carattere strategico della Banca, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Il Consiglio è organizzato ed opera per svolgere al meglio le proprie funzioni, anche avvalendosi di flussi informativi interaziendali ricorrenti.

Il Consiglio della Società si riunisce con regolare cadenza, in genere una volta al mese.

Le caratteristiche dimensionali della Banca e la contenuta complessità operativa non prevedono comitati endo-consiliari all'interno del Consiglio di amministrazione.

### **Nomina e durata in carica degli Amministratori**

Il processo di nomina è volto ad assicurare che nel Consiglio di Amministrazione della Banca siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo ad essi attribuito.

Ai sensi dello Statuto, i componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Con appositi regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella riunione del 28 aprile 2022 sono state disciplinate, in conformità al dettato normativo vigente, le nuove procedure di nomina e di revoca degli Amministratori che prevedono tra l'altro di portare a conoscenza dei Soci la scelta dei candidati in via preventiva nonché i limiti al cumulo degli incarichi svolti.

Ai fini della nomina o della cooptazione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione alle caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca e agli obiettivi che questa persegue, individuando e motivando il profilo teorico – ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza – dei candidati ritenuto opportuno.

I risultati dell'analisi di cui sopra sono portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati possa tener conto di tali indicazioni.

Entro trenta giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina; inoltre, il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni statutarie e normative pro tempore vigenti da parte degli Amministratori ed accerta l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità.

### **Composizione quantitativa**

A termini di Statuto la Società è amministrata da un Consiglio composto da non meno di cinque e non più di sette membri.

Tale composizione è ritenuta adeguata alle attuali dimensioni e alla tipologia e complessità delle attività svolte dalla banca ed inoltre permette, in linea di massima, di disporre all'interno del Consiglio di soggetti in possesso di competenze opportunamente diversificate.

Per la nomina, cessazione, sostituzione, decadenza, revoca e requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, si osservano le norme di Legge, di Statuto e di Vigilanza nonché di regolamentazione interna. Almeno 1/4 (un quarto) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa anche regolamentare pro-tempore vigente, così come indicato dallo Statuto. I componenti indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Ai sensi dello Statuto, all'interno del Consiglio è inoltre assicurato l'equilibrio tra i generi così come previsto dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.

### **Composizione qualitativa**

Gli Amministratori, eletti dalla Assemblea dei soci, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, devono possedere i requisiti nonché soddisfare i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico a cui sono chiamati, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Sotto il profilo qualitativo gli Amministratori devono essere dotati di obiettività, competenza e capacità di giudizio sui settori di attività della Banca, svolgendo un ruolo attivo nel processo decisionale, fornendo un contributo efficace all'attività del Consiglio e decidendo in modo imparziale.

Viene inoltre garantita un'adeguata diversificazione delle competenze, che tenga conto degli obiettivi strategici, delle dimensioni della banca e del contesto territoriale di riferimento.

Inoltre gli Amministratori devono poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero delle cariche di Amministratore o Sindaco da essi ricoperte in altre Società.

Al fine di rafforzare i requisiti di professionalità, di disponibilità di tempo e di indipendenza, nonché per prevenire un potenziale conflitto di interessi, lo Statuto dispone la presenza in Consiglio di almeno un quarto di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa anche regolamentare pro-tempore vigente.

Gli Amministratori devono agire e deliberare adeguatamente informati, con indipendenza di giudizio ed in autonomia, perseguendo gli obiettivi prioritari della stabilità e della sana e prudente gestione, nonché della produzione di valore per gli azionisti in un'ottica di doveroso bilanciamento fra il breve e il medio-lungo periodo e di tutela degli interessi degli azionisti medesimi, nonché di tutti gli stakeholder nel rispetto delle leggi e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Il numero degli Amministratori non esecutivi deve essere tale da rendere possibile che il loro giudizio abbia una elevata rilevanza nell'assunzione delle deliberazioni consiliari.

Agli Amministratori non esecutivi è richiesto di apportare le loro specifiche competenze, fornendo il contributo nel processo decisionale per determinare l'assunzione delle deliberazioni conformi all'interesse sociale, con particolare attenzione a quelle attinenti i processi di nomina o revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di assunzione e gestione dei rischi.

La presenza di tali Amministratori consente, quindi, un'analisi neutrale rispetto alle operazioni da porre in essere. In tal modo si assicura l'attuazione di un efficiente sistema di "check and balance" e supervisionano l'operato degli Amministratori esecutivi con riferimento alle performance finanziarie ed alle decisioni strategiche.

Al fine di garantire, sotto il profilo qualitativo, un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione secondo i principi dettati da un apposito Regolamento di propria adozione; resta fermo il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 del TUB e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi,

degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”) oltre che il rispetto delle norme relative alla tutela della concorrenza e alle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (cd. divieto di interlocking),

### **Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione**

Nel sistema di governo societario adottato ed alla luce della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica, preposto a determinare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici ed a verificarne l'attuazione.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, tranne quelli che, per legge, spettano esclusivamente all'Assemblea.

Fra le competenze del Consiglio vanno annoverate, in primis, quelle previste statutariamente e ad esso spettanti in via esclusiva, cui si fa rinvio.

Il Consiglio di Amministrazione delibera dunque gli indirizzi di carattere strategico della Banca e ne verifica l'attuazione nel tempo; definisce altresì le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi stessi.

Il Consiglio elabora, sottopone all'Assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione e di incentivazione ed è responsabile della loro corretta attuazione, assicurando che le stesse siano conformi alla disciplina pro tempore vigente, oltre che adeguatamente documentate e accessibili all'interno della struttura aziendale.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato, determinando in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto delle deleghe con indicazione di limiti quantitativi e modalità di esercizio anche al fine della verifica del loro corretto utilizzo.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, il Consiglio, giustificandone il motivo, potrà altresì delegare poteri decisionali a singoli consiglieri, a dirigenti, funzionari e preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni espletate; le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Il sistema dei poteri delegati si prefigge lo scopo di realizzare un'efficiente, chiara ed equilibrata collocazione della funzione di supervisione strategica, allocata in capo al Consiglio e della funzione di gestione, affidata all'Amministratore Delegato.

Tale configurazione appare come quella, considerata l'attuale situazione e la sua prevedibile evoluzione, più idonea ad assicurare la duratura stabilità, la sana e prudente gestione, il soddisfacimento degli interessi dell'azionariato.

A tal riguardo la Banca si è dotata di un articolato sistema di deleghe, declinato in un apposito documento, volto a graduare i poteri operativi e gestionali demandati alle singole funzioni e ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate da altre strutture aziendali.

In materia di rappresentanza e firma sociale, ai sensi di Statuto, la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, a chi lo sostituisce.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale congiuntamente o disgiuntamente a consiglieri, dirigenti, funzionari e dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.



A termini di Statuto, è previsto inoltre che, in occasione delle riunioni, il Consiglio ed il Collegio Sindacale siano informati, a cura dell'organo delegato, sul generale andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

L'organo amministrativo collegiale confronta periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati e con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente.

Lo Statuto prevede, altresì, che il Consiglio valuti, sulla base delle informazioni ricevute e/o direttamente acquisite, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Il consiglio pone particolare attenzione alla redazione del piano strategico – redatto su base triennale – ed al suo monitoraggio periodico. Al riguardo, ha approvato un'apposita policy volta a declinare l'iter di redazione, approvazione e monitoraggio del piano stesso al fine di generare un flusso informativo completo e approfondito con riguardo anche agli impatti attuali e prospettici sulla struttura dei rischi.

All'iter indicato prendono parte, oltre le strutture competenti, le funzioni di controllo al fine di assicurare la coerenza tra il piano medesimo, il modello di business, le analisi di sensitivity/stress, il RAF, il processo ICAAP, i budget, l'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni.

\*

### **Gestione dei Rischi aziendali e rapporti con i Responsabili delle Funzioni di Controllo**

Considerato che non è costituito, tra gli altri, il Comitato Rischi, il Consiglio si avvale in via continuativa del supporto diretto delle singole funzioni di controllo, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli in materia di gestione di rischi e sistema di controlli interni.

In particolare, al fine di assicurare in modo efficace l'adeguata comprensione dei profili di rischio da parte del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili delle Funzioni di Controllo partecipano alle riunioni consiliari, predisponendo note e pareri finalizzati a fornire evidenza dell'impatto sulla situazione della banca delle proposte in discussione. Inoltre, rendono edotto il Consiglio di Amministrazione degli esiti delle riunioni periodiche con il Collegio Sindacale.

### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio, dopo ogni elezione, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione svolgendo nell'ambito di quest'ultimo la funzione di favorire in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e di assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal Codice Civile; sollecita altresì la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del consiglio.

Avvalendosi della collaborazione del Segretario, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno, avendo cura di contenere il numero di argomenti oggetto di trattazione, per assicurare un dibattito esaustivo per ciascun di essi e garantendo che vengano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; si assicura altresì che la documentazione informativa venga predisposta attraverso modalità che ne agevolino la lettura e la comprensione dei Consiglieri o che venga fornita almeno una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Presidente, per il tramite del Segretario del Consiglio, si assicura che la verbalizzazione sia accurata e adeguatamente dettagliata e sia tale da fornire una rappresentazione del livello di dialettica all'interno del Consiglio al fine di rendere trasparenti le motivazioni sottese alle scelte effettuate. Verifica inoltre che venga riportata la posizione espressa da ciascun consigliere che sia intervenuto nel corso della discussione nonché

che vengano segnalati all'interno del verbale eventuali interventi e/o l'esito di eventuali richieste formulate dai consiglieri, prima dello svolgimento delle sedute

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente assicura l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne istituzionali.

Egli inoltre assicura che:

- il processo di autovalutazione degli organi aziendali sia svolto con efficacia e che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte ad eventuali carenze riscontrate;
- la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Al Presidente non possono essere conferiti incarichi esecutivi.

### **L'Amministratore delegato**

Il Consiglio nomina fra i propri componenti un Amministratore Delegato determinandone le attribuzioni. All'Amministratore Delegato viene affidata l'ordinaria amministrazione della Società.

Attraverso l'attuazione di tale sistema di governo societario si reputa, in applicazione del principio di bilanciamento dei poteri, di attuare una chiara individuazione e distinzione di compiti e responsabilità fra l'organo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della Società ed a verificarne nel continuo l'attuazione e l'organo responsabile della gestione societaria corrente.

La circostanza, poi, che l'organo cui è affidata la gestione corrente agisca su delega dell'organo collegiale di supervisione strategica e di gestione cui esso stesso partecipa e riferisce, agevola i flussi informativi ed il reciproco raccordo.

Del sistema delle deleghe è stata precedentemente data informazione.

### **Il Collegio Sindacale**

Il Collegio sindacale è l'organo con funzioni di controllo preposto a vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale segnala agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. Informa inoltre senza indugio la Banca d'Italia (art. 52 del TUB) di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione di norme nella gestione della banca. A tali fini lo Statuto gli assegna i relativi compiti e poteri.

Il Collegio Sindacale:

- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità, completezza, adeguatezza e affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni;
- si avvale delle strutture interne e delle funzioni di controllo interne per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari ricevendo da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- verifica l'adeguatezza e la funzionalità del complessivo assetto contabile della banca e propone all'Assemblea la scelta della Società di revisione, valutandone accuratamente la professionalità ed

esperienza e procede con la stessa ad incontri periodici per esaminare eventuali criticità o possibili problematicità.

Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

I componenti dell'organo, devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza prescritti dalla legge, dall'art.2399 c.c., dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente nonché dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. La sua composizione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalle normative vigenti.

Con appositi regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella riunione del 28 aprile 2022 sono state disciplinate le procedure di nomina e di revoca dei Sindaci che prevedono tra l'altro di portare a conoscenza dei Soci la scelta dei candidati in via preventiva nonché i nuovi limiti al cumulo degli incarichi svolti.

## **Sistema di remunerazione**

---

Riguardo alla remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci, lo Statuto attribuisce all'organo assembleare la competenza di determinarne il compenso; è prevista inoltre che la remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci sia stabilita in misura fissa.

L'Assemblea dei Soci approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.

L'Assemblea dei Soci inoltre deve essere adeguatamente informata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, in merito alle effettive modalità di applicazione delle politiche di remunerazione.

Per informazioni più dettagliate in ordine alla remunerazione degli organi apicali, degli amministratori esecutivi e non esecutivi, dei quadri direttivi nonché eventuali trattamenti di fine rapporto si fa riferimento al documento "Politica di Remunerazione e Incentivazione" - pubblicata sul sito istituzionale della Banca - adottata ai sensi delle previsioni di cui alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni di Banca d'Italia.

## **La revisione legale dei conti**

---

La revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'art.27 dello Statuto, viene esercitata da un Revisione legale iscritto nell'apposito registro previsto dalla legge. L'incarico viene conferito dall'Assemblea dei Soci, su specifica proposta del Collegio Sindacale ed ha la durata legislativamente prevista, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio previsto.

Il revisore legale o la Società di revisione legale devono possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti di legge, in particolare, quelli di indipendenza; in mancanza è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Il Revisore informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possono costituire irregolarità nella gestione della banca o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

L'incarico può essere revocato dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente alla nomina di un altro revisore legale o di un'altra società di revisione legale.

## Sistema dei controlli interni

---

La Banca Stabiese applica le disposizioni che definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni si deve uniformare secondo il principio di proporzionalità, nel senso che si tiene conto della dimensione e complessità operativa, delle caratteristiche dell'attività svolta e della tipologia dei servizi erogati.

Nella specie il sistema dei controlli interni adottato è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - "RAF");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Nella organizzazione aziendale il sistema dei controlli interni assume pertanto un ruolo centrale; in particolare:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali per garantire piena consapevolezza della situazione della banca;
- rappresenta un efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Il Sistema dei Controlli interni adottato dalla Banca è conforme al modello definito dalle vigenti Disposizioni da Vigilanza, che prevede tre livelli di controllo:

- controlli di linea (primo livello);
- controlli sulla gestione dei rischi (secondo livello);
- revisione interna (terzo livello).

I ruoli, i compiti e le responsabilità degli Organi e delle Strutture aziendali coinvolte nelle attività di controllo sono disciplinati nelle diverse disposizioni interne (Regolamenti delle Funzioni di controllo, policy e linee guida che disciplinano il sistema dei controlli interni, processi di gestione dei rischi aziendali, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della efficacia e dell'affidabilità del sistema dei controlli interni presente nella organizzazione della banca. I singoli consiglieri devono essere messi in grado di avere piena consapevolezza dei rischi assunti dalla banca, attraverso una tempestiva e completa informativa desumibile da formale documentazione allegata agli atti delle riunioni consiliari. A tale scopo, lo scambio di flussi informativi rilevanti ai fini della gestione e dell'attività di controllo deve essere sempre garantito a tutti i livelli.

Con apposito documento interno sono state disciplinate le modalità di coordinamento/collaborazione tra le varie funzioni di controllo con la partecipazione del Presidente del Collegio sindacale onde evitare possibili sovrapposizioni e/o lacune con ripercussioni sul grado di efficienza/efficacia del complessivo sistema dei controlli interni.

## Flussi informativi

---

La necessità di predisporre flussi informativi adeguati che assicurino la piena consapevolezza da parte di chi ha la responsabilità delle decisioni, discende dal precetto normativo di cui all'art. 2381 del Codice Civile che prescrive in capo all'organo di gestione l'obbligo di agire "in modo informato". Le informazioni dirette ai Consiglieri ed ai Sindaci debbono essere predisposte applicando i principi di uniformità, verità, completezza, chiarezza e sintesi. A tal fine è indispensabile che i dati trasmessi, contabili o statistici, siano oggetto di attenta verifica e che sia agevolmente individuabile il responsabile del dato, cioè colui che attesta la rispondenza del dato ai fatti sottostanti.

I dati contabili e statistici sono conformi a paradigmi di rappresentatività e quindi suscettibili di mostrare fedelmente la realtà sottostante. Essi devono essere trasmessi con modalità standardizzate ed uniformi, affinché il medesimo dato non sia ripetuto di volta in volta in modo differente.

Al fine di consentire un'agevole comprensione dei dati forniti è indispensabile che i risultati delle elaborazioni rispondano al requisito di sintesi.

L'informazione agli organi aziendali non deve limitarsi a semplici schemi tabellari ma contenere note, commenti, descrizioni e motivazioni inerenti i dati contabili e statistici presentati.

Sotto il profilo della periodicità i flussi informativi si distinguono in ricorrenti (mensili, trimestrali, etc.) e non ricorrenti (legati ad eventi non predeterminati); mentre per quanto concerne la modalità di trasmissione, tale documentazione è pubblicata su di un apposito sito informatico ad accesso esclusivo dei Consiglieri e Sindaci in modo da agevolarne la consultazione a distanza.

## Gestione dei conflitti d'interesse

---

Il tema dei conflitti di interessi, con riferimento ai diversi ambiti di operatività, è oggetto di particolare attenzione e approccio prudenziale da parte della Banca, tenuto conto dell'importanza della disciplina in materia nonché dei rischi legali e reputazionali che derivano dall'assenza o inadeguatezza di regole e presidi organizzativi a riguardo.

La Banca ha infatti definito nel "Regolamento in materia di conflitto di interessi e soggetti collegati" - approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul proprio sito istituzionale - specifiche misure organizzative e di controllo volte a mitigare il rischio che si verifichino conflitti di interesse nelle operazioni con "Soggetti collegati" poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, ampliando il perimetro anche alle operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini delle disposizioni di vigilanza, ricadono nell'ambito di applicazione degli art. 2391 del codice civile e dell'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) nonché agli ulteriori casi di conflitto di interessi.

In particolare la richiamata policy aziendale disciplina le procedure di identificazione e censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi, i ruoli e compiti degli organi e delle funzioni aziendali, le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati, il livello di propensione al rischio verso la totalità dei soggetti collegati nonché i flussi informativi interaziendali.

Pertanto con tale disciplina, come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia, la Banca mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e Soci, anche a fronte di applicazione di condizioni non di mercato.

In linea generale, ferme restando le previsioni normative previste da specifiche discipline, gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a segnalare le situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, al fine di poter individuare ed attuare le più opportune azioni di prevenzione e di mitigazione dei rischi, ferma l'astensione dal compimento delle attività in conflitto.

Per quanto riguarda infine le obbligazioni degli esponenti aziendali, la Banca si attiene alle prescrizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 136 TUB).

## **Codice Etico e di Comportamento**

---

Alla luce della complessità delle situazioni in cui si trova ad operare, la Banca ha ritenuto necessario adottare un Codice Etico e di Comportamento, nel quale è riassunto l'insieme dei principi di deontologia aziendale riconosciuti, accettati e condivisi cui la Banca informa la propria attività.

I principi e le disposizioni in esso contenuti intendono favorire e promuovere il rispetto, oltre che dei valori della Banca, degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che debbono qualificare il comportamento nell'ambiente di lavoro, gli adempimenti delle prestazioni di lavoro, le attività di negoziazione, assunzione ed adempimento delle obbligazioni della Società o verso la Società. L'osservanza del Codice è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e la reputazione dell'Istituto.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per i membri degli organi sociali, per tutti i soggetti legati a rapporti di lavoro subordinato con la Banca e per tutti coloro che operano per la Banca, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa.

## **Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001**

---

Con riferimento all'applicazione del decreto lgs. 231/2001, si precisa che, in conformità alle disposizioni di legge, il "modello 231" adottato dalla Banca è finalizzato a:

- garantire la correttezza dei comportamenti, della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;
- rafforzare i meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- riconfermare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza, di correttezza e probità perseguite dalla Banca;
- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda.

L'Organismo di Vigilanza sovrintende all'applicazione del "Modello Organizzativo 231/2001", vigila sul relativo funzionamento e sulla sua osservanza e ne cura altresì l'aggiornamento e la revisione, disponendo a tal fine di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Tale attività viene svolta dalla Funzione di Compliance su specifica autorizzazione di Banca d'Italia.

\*  
\* \*

Il presente "Progetto di governo societario", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2015, successivamente aggiornato nel 2018, recepisce tutte le indicazioni e suggerimenti forniti al sistema bancario dall'Organo di Vigilanza ed è stato da ultimo revisionato dal Consiglio stesso nella seduta del 30 gennaio 2023, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione sottoporre a verifica periodica il "progetto" per apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione dell'operatività aziendale e/o del contesto normativo di riferimento.

La Banca cura la pubblicazione del presente documento, sul proprio sito web, in adempimento degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla Circolare 285.